GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** L. 0,60

Anno LXV — **Roma — Martedì, 5 febbraio 1924** — **Numero 30**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, relativo alle norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato, pubblicato in supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1924, alla lettera *a*), ultimo capoverso dell'art. 79, è detto: *dimentata* di quattro anni, mentre doveva dirsi: *diminuita* di quattro anni, come risulta dall'originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO ASSISTENZA REDUCI E FAMIGLIE DEI CADUTI

Con provvedimento 31 gennaio u. s., S. E. il Presidente del Consiglio ha conferito il diploma di benemerenza istituito con decreto Ministeriale 11 novembre 1919 alle sottoelencate persone, le quali particolarmente si sono distinte nel campo dell'assistenza militare:

Avv. Edgardo Longoni, da Milano;
Generale comm. Pietro Gibelli, id.;
Avv. Ugo Della Gatta, id.;
Avv. rag. Giuseppe Cavazzana, id.;
Avv. Alfredo Gorgio Mazzola, id.;
Comm. avv. Ignazio Crimaudo, id.;
Avv. cav. Giuseppe Pedalino, id.;
Signora Maria Vaj Moergelin, id.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 3130.
Erezione in Ente morale del Patronato per l'emigrazione agricola con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la domanda del presidente del Comitato promotore del « Patronato per l'emigrazione agricola » costituito in Roma;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il « Patronato per l'emigrazione agricola », con sede in Roma, è eretto in Ente morale e ne è approvato l'unito statuto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 2. — GRANATA.

Statuto del Patronato per l'emigrazione agricola.

Art. 1.

E' costituito in Roma un « Patronato per l'emigrazione agricola » avente per iscopo di dare a giovani sprovvisti di mezzi propri, che si preparano e si allenano alla vita di coloni pionieri nei corsi agricoli per colonizzatori, istituiti dal Commissariato dell'emigrazione o da questo riconosciuti, i necessari aiuti finanziari sotto forma di prestiti sull'onore; sia con borse di studio per il loro mantenimento durante i detti corsi, sia con sovvenzioni al termine di questi, per dare ai medesimi la possibilità nei primi mesi di prevedibile disoccupazione, dopo l'arrivo nei paesi d'immigrazione, di vivervi in condizioni convenienti fino a che non abbiano ivi ottenuto un proficuo impiego dell'opera loro.

Art. 2.

Il Patronato, per il conseguimento dei propri fini, si varrà dei seguenti mezzi finanziari:

a) di un fondo iniziale di L. 365,000 costituito da somme già raccolte;

b) dei contributi, lasciti e donazioni di Amministrazioni pubbliche, di Enti e di privati, che in seguito potranno essere raccolti.

Così il suddetto fondo iniziale, come le successive somme che verranno ad aumentare questo, non che i ritorni per le restrizioni dei prestiti concessi, saranno depositati presso la Banca d'Italia, sia con conto corrente fruttifero, sia con deposito di buoni del tesoro od altri titoli di Stato.

Art. 3.

Un regolamento deliberato dal Consiglio d'amministrazione del Patronato e sottoposto all'approvazione del Commissariato generale dell'emigrazione, stabilirà le norme relative alla concessione dei prestiti. Resta però fin d'ora stabilito che le somme concesse a titolo di prestiti sull'onore ad una stessa persona non potranno, complessivamente tra borse di studio e sovvenzioni per il trasferimento all'estero superare le L. 25,000 da somministrarsi sempre a rate mensili.

Art. 4.

Il Patronato sarà amministrato da un Consiglio composto di un presidente, di un vice presidente, di dodici consiglieri e di un segretario eletti dall'assemblea dei rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti e dei privati che abbiano contribuito al Patronato con una somma non inferiore a L. 4000.

La scelta del presidente, del vice presidente, dei consiglieri e del segretario potrà essere fatta anche all'infuori dei rappresentanti degli Enti sovventori.

L'assemblea potrà inoltre nominare presidente onorario e consiglieri onorari personalità che si siano rese benemerite del Patronato.

Tutti gli eletti, così effettivi, come onorari, resteranno in carica tre anni e potranno essere riconfermati.

Tutte le funzioni, compresa quella di segretario, sono gratuite.

Art. 5.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione presenterà alla fine di ogni anno finanziario al Commissariato generale dell'emigrazione il bilancio accompagnato da una relazione morale e patrimoniale sull'attività svolta dal Patronato.

Art. 7.

Un regolamento deliberato dal Consiglio d'amministrazione ed approvato con decreto dal Ministero degli affari esteri stabilirà le norme relative al funzionamento ed all'amministrazione del Patronato.

Il presidente del Comitato
VITTORIO SCIALOIA.

Visto:
Il Ministro per gli affari esteri
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1924, n. 59.
Variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei Ministeri delle finanze e della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei Ministeri delle finanze e della marina per l'esercizio finanziario 1923-24 sono introdotte le variazioni appresso indicate:

Entrata:

Cap. n. 112-*bis*. Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc. . . . . + L. 24,000

Spesa - Ministero delle finanze:

Cap. n. 205. Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. + L. 24,000

Spesa - Ministero della marina:

Cap. n. 79. Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, ecc. . . . . + L. 24,000
Cap. n. 86. Spese per le Commissioni e i Consigli ed i Comitati, ecc. . . . . + » 20,000

Totale . . + L. 44,000

Cap. n. 140. Compensi per le costruzioni navali, ecc. . . . . — L. 20,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° febbraio 1924. Atti del Governo, registro 221, foglio 4. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3131.
Disposizioni per le filiali dei Monti di pietà di prima categoria e per la denominazione di Banca popolare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2413, recante norme per le Casse di risparmio ordinarie e per le Banche popolari;

Ritenuta l'opportunità di estendere le medesime norme ai Monti di pietà di prima categoria;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine entro il quale è fatto divieto alle società di credito non costituite secondo le disposizioni del libro I, titolo IX, sezione VII del Codice di commercio di mantenere la qualifica di « popolare »;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme contenute nel Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2413, intorno alla apertura di sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie o dipendenze qualsiasi delle Casse di risparmio ordinarie si applicano ai Monti di pietà di prima categoria anche nei rapporti fra Casse di risparmio e Monti di pietà predetti.

Art. 2.

Il termine previsto dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2413, è portato al 1° luglio 1924.

Il presente decreto si applica anche alle nuove Provincie e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 1° febbraio 1924. Atti del Governo, registro 221, foglio 3. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3129.
Sospensione temporanea dei congedamenti di volontari italiani appartenenti ai Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, e compensi relativi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri delegati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e le successive modificazioni, riguardante l'ordinamento militare per la Tripolitania e per la Cirenaica;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per decisione del Ministro per le colonie i volontari italiani dei Regi corpi di truppe coloniali, attualmente in servizio, possono essere trattenuti alle armi anche dopo il compimento della ferma coloniale e per tempo indeterminato. Da tale protrazione di obblighi potranno però essere esentati coloro che al compimento della ferma si trovino nelle condizioni per le quali l'art. 112 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito accorda il proscioglimento dal servizio ai volontari ordinari.

Art. 2.

In relazione a quanto è stabilito con l'articolo precedente, a far tempo dal giorno in cui ciascun volontario compie la ferma o la rafferma coloniale, sono dovuti i seguenti premi di maggiore permanenza nei Regi corpi:

di L. 100, se la maggiore permanenza sarà di un mese;
di L. 250, se la maggiore permanenza sarà di due mesi;
di L. 400, se la maggiore permanenza sarà di tre mesi.

Per ogni mese di maggiore permanenza oltre il terzo, il premio suddetto sarà aumentato di L. 100.

I premi di cui sopra saranno pagati all'atto del definitivo rimpatrio.

Art. 3.

E' in facoltà dei Governatori di disporre con loro decreti, previa approvazione del Ministro per le colonie, in relazione alle esigenze locali, per la riapertura dei congedamenti, totalmente, o parzialmente per arma, corpo o specialità.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e fino al 30 giugno 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — A. DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 1. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1923, n. 3136.

Assimilazione a grado militare del personale civile dello Stato addetto all'Esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con tutti gli altri Ministri;
Ritenuto che, per alcuni personali civili dello Stato, il criterio fondamentale per la assimilazione a grado militare è dato dalla corrispondenza degli stipendi fra i gradi civili e quelli militari;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutte le disposizioni emanate dal 23 maggio 1915 in poi circa la assimilazione a grado militare del personale civile dello Stato addetto all'Esercito, in quanto siano fondate esclusivamente sullo stipendio di cui il personale medesimo è provvisto, debbono interpretarsi ed applicarsi tenendo conto degli aumenti successivamente apportati, tanto agli stipendi civili, quanto a quelli militari.

Si devono intendere basate esclusivamente sullo stipendio, tanto le disposizioni che fissano la assimilazione con la sola indicazione dello stipendio, senza la specificazione del grado civile, quanto quelle che specificano, al tempo istesso, il grado civile ed il relativo stipendio se, per lo stesso grado civile, stabiliscono una assimilazione a gradi militari diversi, a seconda dello stipendio.

Nei casi previsti dai comma precedenti, l'assimilazione degli impiegati civili non può passare da uno ad altro grado militare superiore per effetto degli aumenti che siano apportati agli stipendi civili quando, in seguito a tali aumenti, il nuovo stipendio civile non raggiunga, almeno, lo stipendio minimo inerente, alla stessa data, al grado militare superiore.

Tuttavia, gli impiegati civili che abbiano già effettivamente percepite competenze relative ad un grado superiore perchè le disposizioni vigenti furono applicate, nei loro riguardi, tenendo conto soltanto degli aumenti apportati agli stipendi civili e non anche di quelli apportati agli stipendi militari, non saranno tenuti ad alcuna restituzione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DI REVEL — OVIGLIO — FEDERZONI — DE' STEFANI — CARNAZZA — CORBINO — GENTILE — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 10. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Castel Cisterna (Caserta), di Mendicino (Cosenza), di Bisacquino (Palermo), di Villalfonsina (Chieti) e di Faicchio (Benevento).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castel Cisterna, in provincia di Caserta.

MAESTÀ,

Un'inchiesta, di recente compiuta, ha accertato gravi irregolarità nel funzionamento dell'amministrazione comunale di Castel Cisterna.

Composta di elementi incapaci ed inattivi, che applicano metodi partigiani nell'esplicazione del loro mandato, non solo non ha risolto i più vitali ed urgenti problemi locali, ma ha provocato l'abbandono dei pubblici servizi ed il disordine della civica azienda.

L'ufficio comunale, retto da un segretario provvisorio ed a cui sono addetti parenti del sindaco in qualità di avventizi, non funziona regolarmente ed è sfornito di molti fra i registri prescritti. Il servizio di assistenza sanitario è insufficiente; manca del tutto quello ostetrico; l'illuminazione pubblica è fatta con mezzi antiquati e inadeguati, e scarsissimo è l'approvvigionamento idrico; la viabilità è assai trascurata, il cimitero in deplorevole stato.

La gestione annonaria, irregolarmente condotta, ha dato luogo all'accertamento di responsabilità per indebito maneggio di danaro.

Non si applicò la dovuta vigilanza sul servizio della tesoreria, presso la quale, dal dicembre 1921, non si sono più fatte verifiche di cassa; non sono stati compilati i consuntivi dal 1914 al 1922: l'emissione dei mandati è fatta senza osservanza delle dovute formalità.

Contestati gli addebiti all'Amministrazione, questa ha dato deduzioni che non sono soddisfacenti ed anzi confermano in sostanza la sussistenza delle irregolarità.

Questo anormale stato di cose ha provocato nella popolazione un vivo malcontento che ha anche dato luogo a gravi perturbamenti della pubblica tranquillità.

Per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di provvedere per mezzo di una gestione straordinaria al riassetto della civica azienda; si rende pertanto indispensabile addivenire allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castel Cisterna, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Ferdinando Scielzo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mendicino, in provincia di Cosenza.

MAESTÀ,

Da un'inchiesta eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Mendicino, sorta dalle elezioni generali del 1920, sono state poste in luce irregolarità e deficienze in ogni ramo di servizio.

L'ufficio comunale funziona in modo anormale ed è privo di molti fra i registri prescritti, mentre quelli delle deliberazioni sono irregolarmente tenuti e non aggiornati; i servizi contabili lasciano molto a desiderare e le relative scritture sono incomplete; il ritardato esame dei conti e la costante omissione delle verifiche di cassa non consentono il preciso accertamento della situazione finanziaria dell'Ente. Le risorse tributarie sono scarsamente sfruttate e l'applicazione delle tasse è stata effettuata con criteri arbitrari; nessun controllo è stato esercitato sulla gestione daziaria.

Fra i pubblici servizi è in pessime condizioni la viabilità; trascurata la nettezza urbana; deficiente la pubblica illuminazione; in abbandono il cimitero; irregolare la fornitura dei medicinali ai poveri.

In seguito alla contestazione degli addebiti l'Amministrazione ha fornito controdeduzioni non soddisfacenti. Tenuto conto di ciò e del malcontento provocato nella popolazione dalla disordinata gestione della civica azienda, appare indispensabile affidare la riorganizzazione dei servizi e delle finanze dell'Ente ad un amministratore straordinario, mediante lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 28 novembre u. s., lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mendicino, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Luigi Zagarese è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bisacquino, in provincia di Palermo.

MAESTÀ,

Un'inchiesta, recentemente eseguita, in séguito a denuncia sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Bisaquino, ha posto in luce numerose irregolarità.

L'ufficio comunale funziona in modo deficiente ed è privo degli inventari; non sono ancora stati compilati i ruoli per la riscossione delle tasse locali e si è completamente trascurata la riscossione dei contributi per spese mandamentali, con grave danno della finanza dell'Ente. La riscossione del dazio e della tassa posteggio è effettuata in economia senza idonea vigilanza sugli agenti incaricati del servizio; pure in economia è gestito il servizio di pubblica illuminazione, con scarso controllo sulle forniture e sul funzionamento, che lascia molto a desiderare; sono gravemente trascurati il servizio di nettezza urbana e la tutela della pubblica igiene.

Nessun impulso è stato dato all'esecuzione di opere di cui è vivamente sentita la necessità, nonostante che per qualcuna di esse, quale la fognatura, sia stato anche allestito il progetto. Poichè la situazione anormale creata alla civica azienda dalla disordinata gestione degli attuali amministratori ha provocato un malcontento che va sempre più acuendosi, così da far temere violente manifestazioni, appare indispensabile, anche per ragioni d'ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bisacquino, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Mario Taccari è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 23 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Villalfonsina, in provincia di Chieti.

MAESTÀ,

In seguito a denuncie presentate contro l'amministrazione comunale di Villalfonsina, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce gravi irregolarità e deficienze nel funzionamento di quella civica azienda.

A rilievi di particolare gravità ha dato luogo l'esame della situazione contabile e finanziaria del Comune; l'ultimo conto approvato dal Consiglio di prefettura risale al 1910, e quelli successivi, fino al 1921, sono stati affrettatamente approvati nell'esercizio in corso dal Consiglio comunale, senza il preventivo esame dei revisori e della Giunta municipale; non sono mai state eseguite verifiche di cassa e verbali di chiusura d'esercizio; non sono state effettuate revisioni degli elenchi dei residui; il progressivo disavanzo è stato fronteggiato con alienazione di patrimonio. Non è stata effettuata la ritenuta per l'importo di ricchezza mobile sugli stipendi degli impiegati; sono stati eseguiti irregolarmente, a trattativa privata o in economia, lavori di rilevante ammontare; si sono erogate somme notevoli per progetti di opere che le condizioni finanziarie dell'Ente non consentono di attuare.

Fra i pubblici servizi è trascurata la manutenzione delle strade, del cimitero e della pubblica fontana.

Il disordine che il complesso delle accennate irregolarità ha determinato nel funzionamento della civica azienda e l'atteggiamento assunto dagli amministratori di fronte all'affermarsi delle nuove correnti politiche nazionali hanno provocato nella popolazione un vivo malcontento, che ha già dato luogo ad episodi di violenza e che rende manifesto il pericolo di nuovi turbamenti della pubblica tranquillità.

Anche per ragioni di ordine pubblico si rende, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, e a ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villalfonsina, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Antonio Grillo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Faicchio, in provincia di Benevento.

MAESTÀ,

Il funzionamento dell'amministrazione di Faicchio, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha sin dall'inizio dato luogo a rilievi da parte dell'autorità di vigilanza che, in seguito a denunzie, fece nello scorso anno eseguire un'inchiesta la quale accertò numerose irregolarità a suo tempo contestate all'Amministrazione, senza che questa abbia fornito alcuna controdeduzione, nè abbia avuto cura di eliminare le deficienze lamentate, che anzi sono andate sempre aggravandosi. L'ufficio comunale è, infatti, in deplorevole disordine; i pubblici servizi sono trascurati ed in completo abbandono; il patrimonio boschivo del Comune non è convenientemente tutelato.

Oltre a ciò, l'atteggiamento assunto dagli amministratori di fronte all'affermarsi delle correnti politiche nazionali ha provocato nella popolazione un vivo fermento, ed i continui incidenti cui dà luogo da qualche tempo l'acuto contrasto fra i partiti locali costituiscono permanente minaccia di turbamento della tranquillità pubblica.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono, quindi, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Faicchio, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Angelo De Simone è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 gennaio 1924.
Nomina del Commissario straordinario di Imperia.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 gennaio 1924, sul decreto che nomina il Commissario straordinario di Imperia.

MAESTÀ,

Con il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2360, i comuni di Porto Maurizio, Oneglia, Piani, Caramagna Ligure, Castelvecchio di Santa Maria Maggiore, Borgo Sant'Agata, Costa d'Oneglia, Poggi, Torraz-

za, Moltedo Superiore e Montegrazie furono riuniti all'unico comune di Imperia, riservandosi però alle Amministrazioni degli anzidetti Comuni di stabilire entro il 31 dicembre le condizioni dell'unione ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale.

Essendo da tale data decadute di diritto le Amministrazioni dei singoli Comuni, quella del nuovo Ente è stata provvisoriamente affidata dal prefetto ad un suo Commissario.

Essendo però indispensabile conferire allo straordinario amministratore poteri adeguati per risolvere i complessi problemi derivanti dalla fusione dei Comuni sino all'insediamento della nuova rappresentanza elettiva, con lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà si provvede alla conversione in Regio del Commissario anzidetto

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè i Regi decreti 24 settembre 1923, n. 2074, e 21 ottobre 1923, n. 2360;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cav. di gr. croce dott. Riccardo Lualdi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del comune di Imperia, sino all'insediamento del Consiglio comunale ai termini di legge.

Al suindicato Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, ai sensi del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 gennaio 1924.
Proroga di poteri della Commissione straordinaria della provincia di Catania.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 gennaio 1924, sul decreto che proroga i poteri della Commissione straordinaria incaricata della provvisoria amministrazione della provincia di Catania.

SIRE,

Mi onoro sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri della Commissione straordinaria incaricata della provvisoria amministrazione della provincia di Catania, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 4 ottobre 1923, con cui venne sciolto il Consiglio provinciale di Catania;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Catania, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Castroreale e di Rotafuori.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 gennaio 1924, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Castroreale (Messina).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Castroreale (Messina) per dar modo all'amministratore straordinario di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto in data 27 maggio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Castroreale, in provincia di Messina, nonchè il successivo decreto 10 settembre stesso anno, col quale venne prorogato il termine per la ricostituzione della normale amministrazione;

Veduta la legge comunale e provinciale, ed il testo unico delle leggi emanato in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castroreale è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 gennaio 1924, sul decreto che proroga i poteri del Commissario straordinario di Rotafuori (Bergamo).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario del comune di Rotafuori (Bergamo) per dar modo all'amministratore straordinario di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi, e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

Con lo stesso decreto si provvede a sostituire il Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Nostro decreto in data 24 settembre 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Rotafuori in provincia di Bergamo, e nominato Commissario straordinario il sig. dott. Paride Salviani;

Ritenuto che, avendo il detto sig. dott. Paride Salviani rinunciato all'incarico, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il cav. uff. sig. Rinaldo Ermenegildo Bartolozzi è nominato Commissario straordinario per la disciolta amministrazione comunale di Rotafuori sino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge in sostituzione del sig. dott. Paride Salviani che viene esonerato.

Art. 2.

Il termine per la ricostituzione del sopradetto Consiglio comunale è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 11 novembre 1923.

Inscrizione nell'elenco delle provinciali della strada comunale che dalla provinciale Marcellina va alla provinciale Tiburtina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 13 febbraio 1920, con cui il Consiglio provinciale di Roma stabilì di inscrivere nell'elenco delle provinciali la strada comunale, lunga km. 15,700, che dalla provinciale Marcellina, presso Casa Ricci, per San Polo dei Cavalieri, va alla provinciale Tiburtina;

Ritenuto che, procedutosi alle prescritte pubblicazioni in tutti i Comuni della Provincia, non furono presentate opposizioni, come risulta dal certificato 19 maggio 1923 del segretario generale dell'Amministrazione provinciale;

Che la strada di cui si tratta ha notevole importanza per le relazioni commerciali ed agricole di Palombara e Marcellina con Castel Madama, Vicovaro ed altri paesi, interessando quindi una notevole parte del territorio della Provincia romana, e fa inoltre capo a due altre strade provinciali e agli scali ferroviari di Palombara, Marcellina e San Polo della ferrovia Roma-Sulmona;

Che, pertanto, essa riveste i caratteri prescritti dall'articolo 13, lettera *d*) della vigente legge sulle opere pubbliche per essere dichiarata provinciale;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' classificata fra le provinciali di Roma la strada comunale, lunga km. 15,700, che dalla provinciale Marcellina, presso Casa Ricci, per San Polo dei Cavalieri, va alla provinciale Tiburtina.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Racconigi, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1924.

Scioglimento delle Amministrazioni della Congregazione di carità e di altre istituzioni pubbliche di beneficenza, in Santa Margherita Ligure.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la proposta formulata d'ufficio dal Prefetto di Genova per lo scioglimento delle amministrazioni delle Opere pie di Santa Margherita Ligure, nell'intento di facilitare le riforme necessarie per la sistemazione della pubblica beneficenza in quel Comune;

Visto il Regio decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Sono dichiarate sciolte le amministrazioni delle seguenti Opere pie di Santa Margherita Ligure:

1° Congregazione di carità ed istituzioni dipendenti;
2° Ospedale civile;
3° Asilo infantile « Principessa Margherita »;
4° Ricovero di Nostra Signora del Carmine;
5° Casa della previdenza;
6° Pio lascito Raimusso.

La gestione delle istituzioni anzidette è affidata al signor Giovanni De Barbieri.

Il Commissario dovrà, nel termine di mesi 4, proporre tutte le riforme necessarie nelle amministrazioni, degli statuti e negli scopi delle istituzioni medesime allo scopo di coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza e ridurre le spese di gestione.

Roma, addì 23 gennaio 1924.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. — 1ª Pubblicazione — (Elenco n. 27).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	411870	294 —	Mautino Luigi-Candido fu Bernardino, domiciliato in Ivrea (Torino), con usufrutto vitalizio a Reorda Margherita fu *Giuseppe* vedova di Mautino Bernardino, domiciliato come sopra.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Reorda Margherita fu *Michele*, vedova, ecc., come contro.
»	649571	140 —	Massone *Ada* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Podestà Emilia di Gerolamo, domiciliata a Genova.	Massone *Jole-Maria-Lina* fu Luigi, minore, ecc., come contro.
Prest. Naz. 5 %	9325	265 —	Massone *Ada* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Podestà Emilia fu Gerolamo, vedova di Massone, domiciliata in Genova.	Massone *Jole-Maria-Lina* fu Luigi, minore, ecc., come contro.
3.50 %	321375	175 —	Masoni Giovanna-Angela fu Agostino, *nubile*, domiciliata in Bognancondentro (Novara).	Masoni Giovanna-Angela fu Agostino, *minore* sotto la tutela di Presidoli Maurizio, domiciliata come contro.
3.50 %	386065 604736	35 — 52.50	Masoni *Angiolina* fu Agostino, minore, ecc., come la precedente.	Masoni *Giovanna-Angela*, minore, ecc., come la precedente.
Cons. 5 %	229863	565 —	Polk Maria di Felice Mariano, *nubile*, domiciliata a Loreto Marche (Ancona).	Polk Maria di Felice Mariano, *minore*, sotto la patria potestà del padre, domiciliata come contro.
»	300112	110 —	Arata Paola-Erminia di *Domenico*, moglie di Gallia Giovanni, domiciliata a Castagnole Piemonte (Torino).	Arata Paola-Erminia di *Giacomo*, ecc., come contro.
»	288484	125 —	Fedele Delfina fu Giustino, minore, ecc., con usufrutto vitalizio a Bianchi Adele di *Augusto*, vedova di Fedele Giustino, domiciliata a Milano.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Bianchi Adele di *Guido*, vedova, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 febbraio 1924.

Il direttore generale: CIBILLA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco N. 28).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	701788	3664.50	Conte Domenico, Gilda, Elena, Francesco, Pasquale, Bice e *Celestina* fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre *Di* Seta Maria Vittoria fu Vincenzo, vedova di Conte Domenico, domiciliati in Paola (Potenza).	Conte Domenico, Gilda, Elena, Francesco, Pasquale, Bice e *Celestino* fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre *De* Seta Maria Vittoria, ecc., come contro.
»	701789	521.50	Intestata come la precedente, con usufrutto vitalizio a *Di* Seta Maria Vittoria fu Vincenzo, vedova di Conte Domenico, domiciliati in *Padova*.	Intestata come la precedente, con usufrutto vitalizio a *De* Seta Maria Vittoria, ecc., come contro, domiciliati in *Paola* (Potenza).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 febbraio 1924. Il direttore generale: CIRILLO.

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 22).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	275620	1750 —	Basso Margherita fu Giovanni Antonio, *nubile*, domiciliata in Agordo (Belluno).	Basso Margherita fu Giovanni Antonio, *minore, sotto la patria potestà della madre De Pian Annetta*, dom. come contro.
»	551856	147 —	Basso Margherita fu *Giovanni-Battista*, nubile, domiciliata in Agordo (Belluno).	Basso Margherita fu *Giovanni Antonio*, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	68340	210 —	Arcere Giuseppina, Matilde, Giovanni, Teresa, *Roberto* e Domenica fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre Borruto Maria Sofia fu Ignazio, ved. di Arcere Domenico, dom. a Torino.	Arcere Giuseppina, Matilde, Giovanni, Teresa, *Norberto*, ecc. come contro.
»	18301	180 —	Callari Marianna fu Luigi, moglie di Bagnasco Rosario, dom. a Palermo; con usufrutto vitalizio a Gallo *Rosina* fu *Antonio*, ved. di Callari Luigi, dom. in Palermo.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Gallo *Rosalia* fu *Antonino*, ved. ecc. come contro.
3.50 %	311498	168 —	D'Alessio Antonietta Margherita fu Emidio, detto Emilio, nubile, minore, sotto la patria potestà della madre *Neonila Pantelceva* ved. D'Alessio, dom. a Numici di Amatrice (Aquila); con usufrutto vitalizio a *Pantelceva Neonila* fu Giacomo, ved. D'Alessio.	D'Alessio Antonietta Margherita fu Emidio, detto Emilio, nubile, minore, sotto la patria potestà della madre *Leonia Penteleff*, ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a *Penteleff Leonia*, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 dicembre 1923. Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 23).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	236766	24.50	Cacciami *Tersilla* fu Clemente, *nubile*, dom. a Grignasco (Novara).	Cacciami *Maria-Tersilla* fu Clemente, *minore, sotto la patria potestà della madre Sagliaschi Maria di Giovanni ved. di Cacciami Clemente*, dom. a Grignasco (Novara).
»	220480	17.50	Cacciami *Tersilla* fu Clemente, minore, sotto la patria potestà della madre Sagliaschi Maria di Giovanni, ved. di Cacciami Clemente dom. a Grignasco (Novara).	Cacciami *Maria-Tersilla* fu Clemente, ecc. come contro.
Cons. 5 %	244527	330 —	Nigro Giulia di Donato, *nubile*, dom. in Napoli.	Nigro Giulia di Donato, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Napoli.
3.50 %	455670	70 —	*Fovana* Faustina fu Giovanni, ved. di *Salio Giuseppe*, dom. a Guzzago (Novara).	*Fovanna* Faustina fu Giovanni ved. di *Saglio-Trombone Nicola*, dom. a Guzzago (Novara).
Prest. Naz. 4.50 %	8791	9 —	*Vincenzi* Giuseppe di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Finale Emilia (Modena).	*Vicenzi* Giuseppe, ecc. come contro.
Cons. 5 %	136071	55 —	Di Martino Raffaele di Giacomo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Giugliano (Napoli).	Di Martino Raffaele di Giacomo, dom. a Giugliano (Napoli).
»	303508	14,500 —	per l'usufrutto: Mussato *Gaetana* fu *Alberto* ved. di Casiraghi Alberto, dom. a Milano. per la proprietà al: Pio Albergo Trivulzio di Milano.	per l'usufrutto a: Mussato *Rosalia-Gaetana* fu *Antonio*, ved. di Casiraghi Alberto, dom. a Milano ed il resto come contro.
»	327443	65 —	De Rosa Margherita Maria ed Alfonsina fu *Amato, minori*, sotto la patria potestà della *madre Robertazzi Rosa di Giuseppe ved. De Rosa*, dom. a S. Gregorio Magno (Salerno).	De Rosa Margherita, Maria ed Alfonsina *di Arcangelo*, minori, sotto la patria potestà del *padre*, dom. a San Gregorio Magno (Salerno).
»	178925	65 —	Indiveri Angela, moglie di Siano Salvatore, Filomeno, Emma-Amalia, Emma-Maria ed Ida, nubili, e Carmela fu Luigi, quest'ultima minore, sotto la patria potestà della madre *Rocco* Gisella ved Indiveri, quali eredi indivisi del padre, dom. a Salerno: con usufrutto vitalizio a *Rocco* Gisella fu *Angelo* ved. Indiveri, dom. a Salerno.	Indiveri Angela, moglie di Siano Salvatore, Filomeno, Emma-Amalia, Emma-Maria ed Ida, nubili, e Carmela fu Luigi, quest'ultima minore, sotto la patria potestà della madre *Rocca* Gisella ved. Indiveri, quali eredi indivisi del padre, dom. a Salerno; con usufrutto vitalizio a *Rocca* Gisella fu *Angela* ved. di Indiveri Luigi, dom. a Salerno.
»	254	35 —	Rocca Gisella fu *Luigi*, ved. di *Indineri* Luigi, dom. a Salerno.	Rocca Gisella fu *Angela* ved. di *Indiveri* Luigi, dom. a Salerno.
»	253604	30 —	Gnemmi *Raffaele* fu Antonio, dom. in Intra (Novara), con vincolo di usufrutto.	Gnemmi *Luigi-Raffaele* fu Antonio, ecc. come contro.
Prest. Naz. 4.50 %	5427 5424	171 — 36 —	Ansaldo Emma fu *Giuseppe-Pietro*, minore, sotto la patria potestà della madre Ballestrino Emma fu Stefano, ved. di Ansaldo *Giuseppe-Pietro*, dom. in Quinto al Mare (Genova). La seconda rendita è vincolata di usufrutto a Ballestrino Emma fu Stefano, ved. di Ansaldo *Giuseppe-Pietro*, dom. in Quinto al Mare (Genova).	Ansaldo Emma fu *Pietro*, minore, sotto la patria potestà della madre Ballestrino Emma fu Stefano, ved. di Ansaldo *Pietro*, dom. come contro. La seconda rendita è vincolata di usufrutto a Ballestrino Emma fu Stefano, ved. di Ansaldo *Pietro*, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 gennaio 1924.

Il direttore generale: GIALLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

(2ª *pubblicazione*).

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Viste le leggi 14 luglio 1912, n. 834, e 3 aprile 1921, n. 742, concernenti provvedimenti per l'istruzione forestale;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1922, n. [illegible];

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso al posto di professore non stabile (settimo grado) nel Regio istituto superiore forestale nazionale di Firenze, con l'annuo stipendio di L. 16,000, più L. 1200 di supplemento di servizio attivo, per l'insegnamento delle sistemazioni idraulico-forestali e costruzioni relative alle aziende forestali.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso (su carta da bollo da L. 3) dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale delle foreste) entro tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita debitamente legalizzato;

2° certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto;

3° elenco compilato in carta libera ed in sei esemplari, dei titoli e delle pubblicazioni del candidato;

4° descrizione, in carta libera ed in cinque esemplari, sull'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

5° i titoli e le pubblicazioni, queste, possibilmente, in cinque esemplari;

6° ricevuta del pagamento eseguito ad un Ufficio del registro della tassa di concorso di L. 100, ai termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa sono dispensati dalla presentazione del documento di cui al n. 2.

Art. 4.

Sono ammessi quali pubblicazioni soltanto lavori stampati, e fra questi, dev'essere, almeno, una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni pervenute al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, anche se le pubblicazioni stesse fossero state presentate in tempo utile agli uffici postali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Viste le leggi 14 luglio 1912, n. 834, e 3 aprile 1921, n. 742, concernenti provvedimenti per l'istruzione forestale;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1408;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso al posto di professore non stabile (grado settimo) nel Regio istituto superiore forestale di Firenze con l'annuo stipendio di L. 16,000, più L. 1200 di supplemento di servizio attivo, per la direzione della Stazione di silvicoltura istituita, a termini dell'art. 32 della legge 2 giugno 1910, n. 277, con la legge 3 aprile 1921, n. 742.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo di L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale delle foreste) entro tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita debitamente legalizzato;

2° certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto;

3° elenco in carta semplice, compilato in sei esemplari, dei titoli e delle pubblicazioni del candidato;

4° descrizione in carta libera, compilata in cinque esemplari, dell'operosità scientifica, ed eventualmente didattica, del candidato;

5° i titoli e le pubblicazioni, queste ultime, possibilmente, in cinque esemplari;

6° ricevuta di pagamento ad un Ufficio del registro della tassa di concorso di L. 100, ai termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, sono dispensati dal presentare il documento di cui al n. 2.

Art. 3.

Sono ammessi soltanto come pubblicazioni lavori stampati, e fra questi dev'essere, almeno, una memoria originale concernente ricerche ed esperienze in materia di silvicoltura.

Non saranno prese in considerazione le pubblicazioni, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, le quali pervenissero al Ministero dopo la scadenza del termine prescritto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 dicembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.